

Il nuovo regime di riallineamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie - art. 15, commi 10-12, dl n. 185/2008

FRANCESCA SPITALE

23/07/2009

Sommario:

1. Premessa - 2. Ambito Soggettivo - 3. Ambito oggettivo - 4. Caratteristiche e modalità dell'affrancamento - 5. Confronto riallineamento "ordinario e "speciale" in merito alle Immobilizzazioni Immateriali - 6. Coordinamento regime di riallineamento speciale e il bonus aggregazioni.

1. Premessa.

Il regime fiscale ordinario previsto per le operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione è quello della neutralità fiscale: si tratta di operazioni che si effettuano in continuità di valori fiscali.

Parallelamente al regime ordinario è previsto un regime opzionale[1] che prevede, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto delle predette operazioni straordinarie di aggregazione aziendale.

Il cosiddetto Dl anticrisi n. 185/2008, commi 10-12, convertito nella legge n. 2/2009, interviene su questo impianto normativo e introduce una nuova disciplina di "riallineamento speciale" dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo derivanti da operazioni straordinarie.

Tale disciplina di affrancamento si affianca dunque a quella "ordinaria" prevista dall'art. 176, comma 2 ter del TUIR e, a fronte del versamento di una maggiore imposta sostitutiva dell'IRES/IRPEF e dell'IRAP, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale di tali maggiori valori, offre la possibilità di dedurre gli stessi iscritti a bilancio in un arco temporale minore rispetto a quello previsto dal TUIR.

Viene così prevista una nuova "doppia" possibilità di eliminazione delle differenze di valore emerse a seguito di operazione di conferimento d'azienda, fusioni e scissioni.

Il nuovo regime si applica limitatamente alle immobilizzazioni immateriali, finanziarie e all'attivo circolante.

Ai sensi del comma 12 dell'art 15, Dl n. 185/2008, sono affrancabili, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni straordinarie perfezionate:

- a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007;
- entro il periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

2. Ambito soggettivo

Possono usufruire del nuovo regime di riallineamento - dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio - le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali: si tratta dei contribuenti che possono utilizzare il regime di riallineamento da operazioni straordinarie di cui all'art. 176, comma 2 ter del TUIR - - comma 10, art. 15, Dl 185/2008.

3. Ambito oggettivo

Risultano affrancabili i maggiori valori iscritti relativi:

- a) alle attività immateriali;
- b) alle attività diverse da quelle indicate nell'art. 176, comma 2 ter del TUIR (titoli immobilizzati e non, rimanenze di magazzino, crediti)

Attività immateriali

Il comma 10 dell'art. 15, Dl 185/2008, derogando alle disposizioni del comma 2 ter, art. 176 TUIR, prevede il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES/IRPEF e dell'IRAP nella misura del 16% (in luogo delle aliquote a

scaglioni del 12%, 14% e 16%) sulle differenze tra i valori di iscrizione in bilancio di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali a vita indefinita. ed il valore fiscalmente riconosciuto che i medesimi avevano in capo alla società dante causa dell'operazione straordinaria.

Con riguardo alle attività immateriali sono dunque ora possibili due possibili riallineamenti: quello ordinario ex art. 176 comma 2 ter TUIR e quello "speciale" ex art. 15, Dl n. 185/2008.

I costi pluriennali che, come chiarito dall'Agenzia Entrate nella Circolare n. 57/08, non rientrano nel riallineamento ordinario ex art. 176 TUIR, rientrano invece nel regime speciale di affrancamento ex Dl anticrisi[2]:

Il versamento dell'imposta sostitutiva consente anche di ridurre il periodo di ammortamento fiscale dei maggiori valori riconosciuti. La deduzione del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad 1/9 (in luogo di 1/18), a prescindere dalla quota di ammortamento iscritta in bilancio.

Per le altre attività immateriali la deduzione fiscale è prevista nel limite della quota imputata a Conto Economico.

La deducibilità del nuovo maggiore ammortamento (in nove quote) è ammessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva del 16% (2010 per i soggetti solari).

La deduzione del maggiore ammortamento nella misura di 1/9 inoltre è da effettuarsi solamente sul maggior valore affrancato e non su tutto il valore dell'avviamento o marchio.[3]

Ai fini del processo di ammortamento fiscale occorre suddividere il valore complessivo del marchio (o avviamento) in due distinte componenti:

- il valore fiscale del bene come "ereditato" dalla società dante causa dell'operazione straordinaria: su tale componente si effettuerà l'ammortamento ordinario ai sensi dell'art. 103, comma 1 (comma 3) del TUIR;
- il maggior valore fiscale del bene assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell'art. 15: su tale componente si procederà al processo di ammortamento fiscale per noni, solo con riferimento ai periodi successivi a quello di versamento dell'imposta sostitutiva.

L'ammortamento civilistico sul maggior valore affrancato decorre dal periodo d'imposta in cui viene versata l'imposta sostitutiva.

Gli effetti fiscali prodottisi in virtù dell'opzione per l'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (esattamente come nel regime di affrancamento dei maggiori valori ex art. 176 TUIR, comma 2 ter).[4]

Il riconoscimento dei maggiori valori affrancati si ha a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva (secondo periodo comma 10, art. 15): tale disposizione, come chiarito nella Circolare 28/E/2009 assume rilievo solamente ai fini del computo della decorrenza del c.d. "periodo di sorveglianza", e quindi esclusivamente ai fini della determinazione della plus/minusvalenza in ipotesi di realizzo dei beni affrancati, e non anche ai fini della deduzione fiscale degli ammortamenti sul maggior valore dei beni affrancati.

L'Assonime, con la Circolare n. 27 del 25.06.2009, esaminando le disposizioni relative al riallineamento "speciale" contenute nell'art. 15 comma 10-12 del Dl 185/2008 (conv. L. 2/2009), alla luce delle interrelazioni con la normativa "primaria" dell'art. 176 comma 2-ter del TUIR, critica gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla tesi secondo cui il riallineamento "speciale" determinerebbe l'obbligo di posticipare la deduzione dell'intera quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali al periodo d'imposta successivo a quello in cui viene esercitata l'opzione; il differimento riguarderebbe, infatti, la sola quota affrancata (deducibile per noni), fermo restando l'ordinario ammortamento per diciottesimi nell'esercizio in cui si considera perfezionata l'opzione. Secondo Assonime infatti nell'esercizio dell'opzione la società dovrebbe poter dedurre l'ammortamento nei limiti fissati dal TUIR di un diciottesimo anche sul maggior valore affrancato.

Con riguardo alle "altre attività immateriali" il maggior valore affrancato è riconosciuto ai fini dell'ammortamento deducibile fiscalmente, nel limite della quota imputata a Conto Economico, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al versamento dell'imposta sostitutiva; l'ammortamento civilistico sul maggior valore affrancato decorre invece dall'esercizio precedente a quello di efficacia fiscale dell'affrancamento.[5]

Attività diverse da quelle indicate nell'art. 176 comma 2 ter del TUIR

Il Dl anti crisi al comma 11 dell'art. 15 prevede il riallineamento dei maggiori valori attribuiti alle Immobilizzazioni Finanziarie, alle Rimanenze, ai Titoli Immobilizzati e non e ai crediti (al riguardo la relazione illustrativa al provvedimento in esame fa esplicito riferimento ad i crediti).

La differenza di valore relativa a tali categorie di attività viene assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'aliquota ordinaria di IRPEF IRES ed IRAP (tassazione con aliquota ordinaria su base imponibile separata).

Se il riallineamento riguarda i maggiori valori imputati ai crediti, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del

20%.

L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie: è prevista la possibilità di affrancare solo singole categorie di attività e non obbligatoriamente tutte le attività diverse da quelle di cui all'art. 176 comma 2 ter TUIR.

Non trova applicazione la disciplina del cd. "periodo di sorveglianza" di cui all'art. 176, comma 2 ter del TUIR.

Relativamente ai crediti la circolare n. 28/E del 11.06.2009 osserva come il riconoscimento fiscale a seguito dell'opzione per l'affrancamento opera non solo ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze da realizzo, ma anche in relazione alle eventuali rettifiche di valore.

4. Caratteristiche e modalità dell'affrancamento

Il pagamento dell'imposta sostitutiva (16%, ovvero 20% relativamente ai crediti) è da effettuarsi in un'unica soluzione (non è prevista alcuna possibilità di rateazione) entro il termine previsto per il versamento del saldo d'imposta sui redditi relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.

Con il versamento dell'imposta sostitutiva si perfeziona l'esercizio dell'opzione.

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dai disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in cui viene realizzata l'operazione straordinaria e che emergono dalla differenza fra il valore civile di bilancio dei beni oggetto di affrancamento, al netto degli ammortamenti già stanziati in bilancio, ed il corrispondente valore fiscale, al netto degli ammortamenti già dedotti.

L'affrancamento può essere o totale o parziale: le immobilizzazioni immateriali, così come "le attività" previste dal comma 11 dell'art. 15, possono essere distintamente affrancate (non vi è alcun obbligo di riallineamento per "categorie omogenee") in tutto o in parte. Nel caso in cui si opti per un affrancamento parziale dell'ammontare del disallineamento di un determinato bene, non è prevista la possibilità di affrancare la residua parte del disallineamento nei periodi d'imposta successivi, come con riferimento al regime di cui all'art. 176 comma 2 ter del TUIR; l'affrancamento parziale" diventa al contrario "definitivo".[6]

L'esercizio dell'opzione per il riallineamento comporta il rilascio a Conto Economico delle imposte differite passive[7] già nel bilancio relativo al periodo d'imposta in cui l'operazione straordinaria viene effettuata.[8] L'affrancamento dei maggiori valori mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta dunque l'eliminazione della (residua) differenza tassabile attraverso lo storno del fondo imposte differite precedentemente stanziato: gli effetti contabili legati all'eliminazione di tale differenza temporanea sono rilevati in Conto Economico alla voce 22 ("imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate").

Il costo dell'affrancamento, pari al debito tributario per l'imposta sostitutiva, viene rilevato alla voce 22 di Conto Economico nell'esercizio in cui viene presa la decisione di aderire al regime di affrancamento, quale contropartita del beneficio economico dato dall'eliminazione della differenza temporanea sulle immobilizzazioni.[9]

Nel caso dell'avviamento, la contropartita del debito tributario per l'imposta sostitutiva non può essere lo storno del fondo imposte differite: l'imposta sostitutiva assume il significato di anticipazione di future imposte correnti recuperabili in più esercizi. L'iscrizione di tali imposte correnti future avviene attraverso la voce C II 4 ter ("Crediti per imposte anticipate").

Le previsioni di riallineamento disciplinate dal DL 185/2008 operano per i disallineamenti relativi ad operazioni di aggregazione aziendale, fiscalmente neutrali, effettuate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ma anche per i disallineamenti emersi da operazioni straordinarie poste in essere fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007. In quest'ultimo caso, poiché l'opzione per il riallineamento prevista dalla Finanziaria 2008 potrebbe già essere stata esercitata, è data la possibilità di provvedere alla riliquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta, versando la differenza entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2008.

Confronto riallineamento "ordinario e "speciale" in merito alle Immobilizzazioni Immateriali

	Riallineamento ordinario	Riallineamento speciale
Ambito soggettivo	Conferitaria Società incorporante/risultante dalla fusione Società beneficiaria della scissione	Conferitaria Società incorporante/risultante dalla fusione Società beneficiaria della scissione

Esercizio dell'opzione	Nel primo o nel secondo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle operazioni.	Nel primo periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Ambito oggettivo	Immobilizzazioni materiali e immateriali	- Avviamento - Marchi - Altre attività immateriali
Riconoscimento fiscale maggiori valori	Dal periodo d'imposta in cui viene effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva	Dal periodo d'imposta successivo a quello di versamento dell'imposta sostitutiva
Periodo di ammortamento maggiori valori	Regole ordinarie	- Ammortamento maggior valore avviamento e marchi in 9 esercizi, anziché 18. - Altre attività immateriali deducibili nel limite della quota imputata in conto economico.
Periodo di sorveglianza	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.	Gli effetti fiscali dell'affrancamento vengono meno in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo successivo a quello di esercizio dell'opzione.
Imposta sostitutiva	12% - 14% - 16%	16%
Modalità versamento	Versamento rateale (30% - 40% - 30%)	Unica soluzione
Vigenza Regime	permanente	Misura anti crisi

E' possibile optare per i due regimi di affrancamento, quello di cui all'art. 176 comma 2 ter , TUIR, e quello di cui all'art. 15, comma 10, Dl 185/2008, nello stesso periodo d'imposta e in relazione alla medesima operazione straordinaria, con riguardo ai disallineamenti riferiti a due singole e differenti attività.

Con riferimento alle operazioni straordinarie effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 è inoltre consentito affrancare il disallineamento riferito ad un medesimo bene optando prima per la disciplina di cui all'art. 15 Dl n. 185/2008, con riguardo al periodo in cui è posta in essere l'operazione e, nel periodo di imposta successivo, per la disciplina di cui all'art. 176, comma 2 ter, TUIR.

In relazione ad operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 è consentita, anche in relazione al medesimo bene per cui si è già optato per l'affrancamento parziale del maggior valore ai sensi dell'art. 176 TUIR, la possibilità di affrancare la residua parte del maggior valore, ai sensi del regime di cui all'art. 15, Dl n. 185/2008.

4. Coordinamento regime di riallineamento speciale e il bonus aggregazioni

La legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) aveva previsto una specifica disciplina agevolativa per le società indipendenti, senza rapporti di partecipazione fra loro, che provvedevano ad aggregarsi mediante operazioni di conferimento, fusione e scissione in neutralità fiscale: il beneficio consisteva nel riconoscimento fiscale (fino ad un valore massimo di 5 milioni di Euro) dei maggiori valori attribuiti ai beni, iscritti dall'avente causa l'operazione straordinaria. Il riconoscimento del maggior valore dei beni era subordinato al rispetto di determinate condizioni.[10].

Il DL n. 5 del 10.02.2009, apportando alcune novità[11], ha prorogato il "bonus aggregazioni" anche con riferimento alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008.

In merito al coordinamento del regime del riallineamento speciale con la disciplina del bonus aggregazioni, si può osservare quanto segue: in relazione alla stessa operazione di aggregazione, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente ai sensi della disciplina dettata dalla Finanziaria 2007 per il bonus aggregazioni, in quanto eccedenti il limite di 5 milioni di euro. [12]

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è ugualmente ammessa anche quando l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva riguarda una successiva operazione straordinaria, posta in essere dallo stesso soggetto che ha già fruito del

bonus aggregazioni.[13]

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License.

- [1] Regime introdotto dalla legge Finanziaria 2008, con l'aggiunta del comma 2 ter all'art 176 del TUIR. L'opzione per l'affrancamento è esercitabile solo con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali iscritte in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria.
- [2] La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 ha infatti sottolineato come sulla base del tenore letterale della norma il regime speciale di affrancamento comprenda anche gli oneri pluriennali ex art. 108 TUIR (es. spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento.).
- [3] Tale impostazione è stata confermata dalla Circolare n. 8/E del 13.03.2009 e dalla Circolare n. 28/E del 11.06.2009.
- [4] La Circolare n. 28/E del 11.06.2009 estende dunque il cosiddetto "periodo di sorveglianza" anche al regime di affrancamento da operazioni straordinarie ex comma 10, art. 15, DL n. 185/2008. Tale impostazione è condivisa anche dalla Circolare Assonime n. 27 del 25 giugno 2009.
- [5] Questa è la tesi sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 28/E/2009.
- [6] Il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione sancisce la definitività dell'affrancamento operato.
- [7] Il principio contabile OIC n. 4 impone la rilevazione della fiscalità differita connessa all'iscrizione in bilancio di maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali, con riferimento a beni pervenuti a seguito di operazioni di aggregazione fiscalmente neutrali, con la sola eccezione dell'avviamento.
- [8] In questo senso l'OIC, nel documento interpretativo n. 3 del marzo 2009 e Assonime, nella Circolare n. 27 del giugno 2009.
- [9] L'iscrizione del debito tributario pari all'imposta sostitutiva prevede come contropartita lo storno del fondo imposte differite.
- [10] Le società coinvolte nell'operazione dovevano essere operative da almeno due anni e non dovevano far parte del medesimo gruppo societario. La società avente causa l'operazione doveva essere preesistente, o se al contrario si trattava di società neocostituita, dovevano partecipare all'operazione almeno due società conferenti, incorporate (o fuse), scisse. Il riconoscimento di tale disciplina agevolativa era subordinato alla presentazione da parte della società avente causa di una preventiva istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.
- [11] Rispetto alla norma originaria, non è più necessaria la presentazione di un interpello preventivo all'Agenzia delle Entrate affinché questa attesti la sussistenza dei requisiti qualificanti e i maggiori valori sono fiscalmente riconosciuti, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. E' possibile inoltre fruire del bonus anche se sussiste un rapporto partecipativo tra i soggetti partecipanti all'aggregazione aziendale, a patto che la partecipazione non superi la percentuale del 20%.
- [12] Così la Circolare n. 28/E/2009, che conferma quanto già illustrato dalla circolare n. 57/E/2008.